



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 72/2025
FILIPPO CASA		UP - 30/01/2025
MARIA GRECA ZONCU	- Relatore -	R.G.N. 40784/2024
FRANCESCO ALIFFI		
MARCO MARIA MONACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 09/05/2024 del TRIBUNALE di Barcellona Pozzo di Gotto
udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. PERELLI SIMONE
che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente all'omessa motivazione in
punto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen. e rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza del 9 maggio condannava [REDACTED]
[REDACTED] previo riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, alla pena di 4000 euro di ammenda, con
beneficio della sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 per avere portato fuori
dalla propria abitazione senza giustificato motivo un coltello a serramanico, strumento da punta e
taglio atto a offendere.

La penale responsabilità dell'imputato era ritenuta poiché lo stesso veniva trovato nel possesso
del coltello a serramanico di cui all'imputazione, che teneva nel marsupio e di cui non era in grado di
giustificare la presenza nell'immediatezza.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore,
articolarlo tre motivi di doglianza.

2.1 Con il primo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione.

Riteneva il ricorrente che il Tribunale avesse errato nel non riconoscere la causa di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur avendo riconosciuto la fattispecie di
lieve entità.

Ciò in quanto la persona che accompagnava l'imputato al momento del controllo aveva
dichiarato che il coltello veniva utilizzato dal [REDACTED] per lavoro e lo stesso [REDACTED] ha affermato di
essere bracciante agricolo.

2.2. Con il secondo motivo lamentava la violazione del diritto di difesa.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva infatti rigettato l'istanza di rinvio per



concomitante impegno professionale del difensore avanti alla Suprema Corte di Cassazione per ragioni errate, poiché l'impegno era stato tempestivamente eccepito ed era stata anche esplicitata la ragione per la quale non era stato possibile trovare un sostituto per l'impegno sopravvenuto.

2.3 Con il terzo motivo di ricorso lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

Difetta, a parere del ricorrente, nell'impugnato provvedimento qualunque argomento e qualunque analisi in punto alla concedibilità o meno delle attenuanti generiche; e la dosimetria sanzionatoria appare del tutto sproporzionata.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli concludeva chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata decisione limitatamente al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

1.1 Il secondo motivo è fondato e assorbe le ulteriori ragioni doglianza.

In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c)- cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e)- del citato articolo, quando risulti denunciata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092)

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento, che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire a condizione che sia documentato e che il difensore 1) prospetti l'inadempimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; 2) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione del diverso processo; 3) rappresenti l'assenza in detto procedimento di un difensore che possa validamente difendere l'imputato; 4) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo in cui intende partecipare sia in quello in cui richiede il rinvio (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv.263395)

La decisione sulla istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegno professionale, richiede al giudice di merito un bilanciamento tra l'interesse difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo, per cui, ancorché la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione, anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente (Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416 - 01).

La decisione sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento postula una valutazione di merito circa il procedimento alla cui trattazione accordare preferenza, dovendosi bilanciare l'interesse difensivo e l'interesse pubblico alla celebrazione del processo; in tale ottica la priorità temporale è solo un parametro di valutazione, ma non richiede che l'impegno sia sorto prima, bensì solo che sia tempestivamente comunicato.

L'istanza di rinvio per legittimo impedimento non accolta dal Tribunale era stata depositata in data 28 febbraio 2023, in vista dell'udienza del 15 marzo successivo, in quanto la fissazione dell'udienza avanti alla Suprema Corte per quello stesso giorno era stata comunicata in data 22 febbraio 2023 : la richiesta di rinvio è certamente tempestiva in relazione sia alla notizia del sopraggiunto concomitante impegno, sia all'udienza cui il difensore riteneva di non poter partecipare.



La comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza non aveva consentito un contraddittorio con il difensore che non aveva potuto fare presente la preesistenza di un concomitante impegno professionale.

L'istante aveva poi ben illustrato le ragioni che gli imponevano di partecipare all'udienza avanti alla Suprema Corte e a richiedere il rinvio dell'udienza celebranda avanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto egli era difensore abilitato a patrocinare in Cassazione in un processo per omicidio, e, quanto alla possibilità di nominare sostituti, aveva evidenziato l'indisponibilità dei colleghi contattati.

Per contro, l'impugnato provvedimento non ha esplicitato le ragioni per cui non ha ritenuto, nel necessario bilanciamento delle esigenze di cui si è detto, di dare prevalenza alla trattazione del procedimento avanti alla Suprema Corte, limitandosi a fare cenno alla posteriorità di quell'impegno, che non è criterio decisivo al fine di determinare la preminenza della trattazione; circa poi la asserita mancata giustificazione circa l'impossibilità di nominare sostituti, l'istante ha fatto cenno all'indisponibilità dei colleghi contattati, né è, infine, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento del Tribunale, criterio determinate il fatto che nel procedimento avanti alla Suprema Corte non vi fossero imputati sottoposti a misura.

2. Il rigetto illegittimo della istanza di rinvio per legittimo impedimento, tempestivamente rilevato con l'impugnazione della sentenza, ha determinato la nullità dell'udienza dibattimentale celebrata in assenza del difensore di fiducia legittimamente impedito e, conseguentemente, di tutte le attività processuali successive; l'impugnata sentenza deve dunque essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa persona fisica per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa persona fisica.

Così è deciso, 30/01/2025

Il Consigliere estensore
MARIA GRECA ZONCU

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

